

## AVVISO

### MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA

Roma, 17 marzo 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/428 del 15 marzo 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 87 del 15 marzo 2022 che modifica il Reg. UE n.833/2014, sono state istituite, a decorrere **dal 16 marzo 2022**, nuove misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Russia.

#### ESPORTAZIONE

Ai sensi delle modifiche introdotte al regolamento (UE) n. 833/2014, è vietato vendere, fornire, trasferire o **esportare**, direttamente o indirettamente:

1. beni e tecnologie a duplice uso destinate al settore dell'energia;
2. beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico destinati al settore dell'energia;
3. beni e tecnologie per la prospezione e la produzione di petrolio elencati nell'allegato II del Reg. 833/2014;
4. beni di lusso elencati nell'allegato XVIII aggiunto al Reg. 833/2014;

Sono previste delle **deroghe**:

A. I divieti non si applicano nei casi di cui ai punti 1, 2 e 3, qualora si tratti di:

- a) beni destinati ad usi specifici, come (cfr. progr. 1 - tabella 1):
  - il trasporto dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE di combustibili fossili, in particolare carbone, petrolio e gas naturale;
  - la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente;
- b) contratti conclusi prima del 16 marzo 2022, purché l'autorità competente ne sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi (cfr. progr.3 - tabella 1).
- c) beni esportati in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), se ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione Europea (cfr. progr. 2 – tabella 1).

B. Per il caso di cui al punto 4, il divieto di esportazione non si applica:

- se il valore è superiore a 300 Euro, salvo diversamente specificato nell'allegato XVIII;
- per scopi ufficiali come missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o effetti personali del loro personale (cfr. progr.4 tabella).

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, in data odierna la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

<b>Progr.</b>	<b>Codice documento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Motivazioni</b>
1	Y818	I divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3, paragrafo 3)	<b>Misure all'esportazione</b> Esenzione/deroga per trasporto oli/gas verso l'UE e per prevenire rischi sulla salute e sicurezza
2	Y819	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 paragrafo 6 del regolamento (UE) 833/2014 del Consiglio	<b>Misure all'esportazione</b> Autorizzazione per l'approvvigionamento critico energetico nell'UE
3	Y820	I divieti di cui all'art.3 paragrafi 1 e 3 del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3, paragrafo 4)	<b>Misure all'esportazione</b> contratto concluso prima del 16/03/2022 (comunicazione all'autorità competente)
4	Y821	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014	<b>Misure all'esportazione</b> Beni di lusso
5	Y822	I divieti di cui all'articolo 3 nonies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 nonies, paragrafi 2 e 3).	<b>Misure all'esportazione</b> Esenzione fino a Euro 300, salvo diversamente specificato nell'allegato XVIII e per ragioni diplomatiche

**Tabella 1**

## IMPORTAZIONE

È vietato **importare** nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici (allegato XVII Reg.833/2014) originari della Russia oppure che sono stati esportati dalla Russia.

È prevista una specifica **deroga**, infatti il divieto non si applica all' esecuzione, fino al 17 giugno 2022, di contratti conclusi prima del 16 marzo 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione dei predetti.

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente:

<b>Progr.</b>	<b>Codice documento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Motivazione</b>
1	Y824	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014	<b>Misure all'importazione</b>  Prodotti siderurgici diversi da quelli vietati
2	Y825	I divieti di cui all'articolo 3 octies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 octies paragrafo 2)	<b>Misure all'importazione</b>  Esenzione per contratto concluso prima del 16/03/2022

**Tabella 2**

I competenti Servizi della Commissione hanno fatto sapere che nei prossimi giorni potrebbero essere introdotti nuovi codici documento.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/428, disponibile al seguente link:

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0428&qid=1647526243972&from=IT>